

COMUNE DI NONE



**REGOLAMENTO PER LA**  
**PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI**  
**A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI**  
**ED ELETTROMAGNETICI**

**ART. 8 COMMA 6 LEGGE REGIONALE 22.02.2001 N.° 36**

UFFICIO TECNICO COMUNALE – Servizio Urbanistica

Dott. Arch. Eros PRIMO

Novembre 2006

## **ARTICOLO 1**

=====

### ***FINALITÀ'***

1. Il presente Regolamento è finalizzato al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici ed alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge Regionale 22.02.2001 n.° 36 e dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19.

## **ARTICOLO 2**

=====

### ***CAMPO DI APPLICAZIONE***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche esistenti.

2. Sono esclusi:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e gli apparati dei radioamatori per i quali è comunque fatto obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A.;

in questi casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi dal 11 al 14 dell'art. 4.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

## **ARTICOLO 3**

=====

### ***DEFINIZIONI***

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni :

- a) aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) livello di esposizione: il livello di intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- h) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- i) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate, esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- j) obiettivi di qualità:

- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con gli atti di cui all'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004;
  - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio comunale.

#### **ARTICOLO 4**

=====

#### ***PROCEDURE AUTORIZZATIVE***

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Al momento della presentazione della domanda lo Sportello Unico delle Attività Produttive indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione (o l'eventuale delega allo Sportello Unico delle Attività Produttive).
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 01.08.2003 n.° 259, utilizzando il modello di cui all'allegato n.° 1.
3. Il richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Tale dichiarazione dovrà inoltre attestare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

6. Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. n.° 259/7003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 8 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. L'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22.02.2001 n.° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 05.09.2005 n.° 16-757 (Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio dell'; autorizzazioni e del parere tecnico).

7. Nel caso un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, dell'A.R.P.A. ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni. Qualora

il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività di cui al presente articolo si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

9. Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 12. L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale. Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente. Il comune trasmette all'A.R.P.A. e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della Legge Regionale n.° 19/2004.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al Comune il modello di cui all'allegato n.° 2. Il Comune provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

11. I titolari di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003. I gestori o i proprietari trasmettono per conoscenza, la DIA al CO.RE.COM., corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

12. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al Comune, all'A.R.P.A. e al CO.RE.COM. il modello di cui all'allegato n.° 3.

13. I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. n.° 259/2003.

14. I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, trasmettono al Comune e all'A.R.P.A. il modello di cui all'allegato n.° 4.

15. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello di cui all'allegato n.° 5.

## **ARTICOLO 5**

=====

### ***ACCESSO AGLI ATTI***

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n.° 241/90 e s.m.i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs n.° 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

## **ARTICOLO 6**

=====

### ***LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE***

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 08.07.2003:

### Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 < f < 3 MHz	60	0,20	-
3 < f < 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f < 300 GHz	40	0,01	4

### Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f < 300GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

3. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. I valori riportati nelle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

## ARTICOLO 7

=====

### *OBIETTIVI DI QUALITÀ*

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

#### Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
1 MHz < f < 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi prodotti dagli impianti oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati



all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella suddetta tabella. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

3. Sono inoltre obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con atti di cui all'art. 5 comma 2 della Legge Regionale n.° 19 del 03.08.2004.

## **ARTICOLO 8**

=====

### ***CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE***

1. Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, nell'allegata cartografia, redatta in scala 1:10.000 del territorio comunale sono state riportate le aree sensibili, così come definite all'art. 3. In tale cartografia inoltre il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

**Zone di installazione condizionata**, aree aventi le seguenti caratteristiche:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 22.01.2004 n.° 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06.07.2002 n.° 137);
- area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.C.);
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

**Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- aree esclusivamente industriali;
- aree a bassa o nulla densità abitativa (per bassa densità abitativa si intendono le zone edificate classificate dal PRGC non esclusivamente residenziali);
- siti individuati autonomamente dall'amministrazione comunale, di proprietà comunale.

**Zone neutre**: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Le zone neutre sono a loro volta suddivise in due livelli:

- zone neutre di I° livello;
- zone neutre di II° livello.

Su tali carte, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti.

2. E' vietata, quale misura di cautela, l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili. Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

3. All'interno delle zone di installazione condizionata, può essere rilasciata l'autorizzazione esclusivamente previa approvazione da parte della Giunta Comunale di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici.

4. All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'articolo 10, con precedenza per i siti di proprietà comunale.

5. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni ove abbia luogo nelle zone di I° livello. Qualora l'installazione avvenga all'interno delle zone neutre di II° livello il soggetto richiedente è tenuto ad evidenziare le motivazioni tecniche (copertura radioelettrica, accessibilità) che ne impongono la localizzazione in dette zone piuttosto che nelle zone di I° livello.

6. L'installazione degli impianti deve avvenire in conformità ai disposti del Codice della Strada per quanto attiene alla localizzazione in fregio alle strade ed in accordo con gli arretramenti ed allineamenti previsti dal PRGC all'interno del centro abitato.

## **ARTICOLO 9**

=====

### ***CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA***

1. Al fine di definire i criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, nell'allegata cartografia, redatta in scala 1:10.000 del territorio comunale sono state riportate le aree sensibili, così come definite all'art. 3. In tale cartografia inoltre il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

**Zone di vincolo:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- area definita "centro storico" come da P.R.G.C.;
- tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

**Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.° 42/2004;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico

**Zone di attrazione:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- aree esclusivamente industriali;
- aree a bassa o nulla densità abitativa;
- aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

Su tali carte, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti.

L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione, viene effettuato secondo i criteri di seguito riportati, in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

2. E' vietata l'installazione di impianti sui singoli beni classificati come aree sensibili. E' altresì vietata l'installazione degli impianti all'interno delle zone di vincolo, essendo state individuate le aree alternative all'interno delle zone di attrazione.

3. All'interno delle zone di installazione condizionata, può essere rilasciata l'autorizzazione esclusivamente previa approvazione da parte della Giunta Comunale di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione

degli impianti e le relative soluzioni tecniche di mitigazione dell'impatto visivo e di immissione di campi elettromagnetici.

4. All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'art. 10.

5. All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni.

## **ARTICOLO 10**

=====

### ***PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI***

1. Per le procedure autorizzative o iter riguardanti:

- la realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- la realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'art. 11, comma 2;
- la realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1, secondo comma.

si ritiene formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n.° 259/2003 rispettivamente:

- a) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- b) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

## **ARTICOLO 11**

=====

### ***IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE***

1. Le localizzazioni degli impianti esistenti individuate nella cartografia allegata, sono riportate nella tabella allegata, comprensiva dei seguenti dati tecnici dei sistemi irradianti:

- frequenza;
- direzione;
- potenza;
- altezza c.e.;
- tilt totale.

2. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 10:

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.;
- gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi

## **ARTICOLO 12**

=====

### **PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI**

1. I titolari degli impianti devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, in formato cartaceo e in formato elettronico il programma localizzativo al Comune ed in copia alla Provincia, comprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali

degli impianti. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

2. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto del presente regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

3. Sono esclusi dal programma localizzativo:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. ed al Comitato Regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A.

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli artt. 8 e 9 ed alle spese per attività istruttorie di cui all'art. 13, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.

4. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente regolamento comunale, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune potrà, inoltre, organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

5. Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del

confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

### **ARTICOLO 13**

=====

#### ***SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE***

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'art. 2, comma 3 della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19, per ogni singola installazione sono individuate:

- per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400,00 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000,00 €;
  - per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300,00 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900,00 €;
  - per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 10 ed all'art. 11, comma 2, inseriti in contesto non edificato, in 200,00 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500,00 €.
- Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50%. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego. Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A.

2. Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le seguenti modalità:

- per il Comune versamento su conto corrente postale n.° 30843106 intestato a Comune di None Servizio Tesoreria;
- per la Provincia versamento su conto corrente postale n.° 216101 ABI 07601 CAB 01000 oppure su conto corrente bancario n.° 3233854 UNICREDIT BANCA – BANCA C.R.T. – Agenzia n.° 54, Via Bogino n.° 12/B Torino;

- in entrambi i casi dovrà essere specificato nella causale "Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 - L.R. n.° 19/2004".

3. La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19 è pari al 40 % della somma versata dal gestore al Comune.

4. La liquidazione in favore dell'A.R.P.A. delle somme dovute è effettuata in un'unica rata nel primo semestre di ogni anno solare, a consuntivo delle somme versate dai gestori nell'anno solare precedente, mediante accredito su conto corrente bancario.

#### **ARTICOLO 14**

=====

#### ***PROVENTI DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE***

1. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

#### **ARTICOLO 15**

=====

#### ***CONTROLLI***

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CO.RE.COM., avvalendosi dell'A.R.P.A. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui al comma 4 dell'art.10 e il controllo a campione degli stessi.



2. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria Locale ed alla Provincia competente.

## **ARTICOLO 16**

=====

### ***CATASTO DEGLI IMPIANTI***

1. Al fine di permettere alla Regione, d'intesa con l'A.R.P.A., la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'A.R.P.A. ed al CO.RE.COM.

## **ARTICOLO 17**

=====

### ***SANZIONI***

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge n.° 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.° 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A.

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 30.000,00 € a 300.000,00 € e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'art. 8 e dall'art. 9, comma 6 della Legge Regionale 03.08.2004 n.°19. Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 10, comma 10, secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000,00 € a 5.000,00 € irrogata ed introitata dal Comune.

4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 03.08.2004 n.° 19, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa

da 500,00 € a 2.500,00 €, irrogata ed introitata da Comune sulla base delle comunicazioni dell'A.R.P.A., salvo che il fatto costituisca reato.

